

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARATELLI MASSIMO

Nella seduta del 10/04/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

Fatto

In base alla dinamica riferita da parte attrice, il ricorrente, in data 26 ottobre 2011, acquistava un'autovettura presso una concessionaria, all'uopo ottenendo un finanziamento dalla resistente, che veniva sottoscritto a garanzia dalla coniuge del cliente, cointestataria del ricorso in esame. L'istante iniziava a pagare le rate del prestito senza che però l'auto venisse consegnata. Il titolare della concessionaria giustificava il ritardo nella consegna assumendo l'uscita fuori produzione del modello acquistato. Il fornitore invitata, pertanto, parte attrice a pagare una maggiorazione, pari a euro 1.000,00, che veniva prontamente versata dal ricorrente a mezzo assegno, a fronte dell'impegno a riconoscere al cliente una vettura del nuovo modello. Dopo un'attesa prolungatasi per quasi due anni, in data

2 settembre 2013, il cliente inviava alla concessionaria, ormai in liquidazione volontaria, formale lettera di messa in mora. Stante il silenzio del liquidatore, l'8 gennaio 2014, parte attrice inoltrava alla Procura della Repubblica denuncia-querela, avverso l'amministratore "ed attuale liquidatore" della società, "per i fatti di cui sopra", affinché venissero accertate le eventuali responsabilità penali, mentre, in data 19 febbraio 2014, l'istante chiedeva alla convenuta la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento del fornitore, "anche ai sensi" dell'art. 125-*quinquies* del TUB. A riscontro, con lettera datata 2 aprile 2014, l'istituto di credito chiedeva copia della diffida ad adempiere trasmessa dal compratore alla concessionaria; richiedeva, altresì, "adequate e puntuali informazioni" circa la tardività della denuncia - "avvenuta solo [...] a distanza di oltre [due] anni dall'avvenuta concessione del finanziamento" - e concludeva rappresentando l'inaccogliabilità dell'istanza sino alla trasmissione della documentazione richiesta. Seguivano una serie di colloqui telefonici di chiarimento e scambi di email tra le parti. Nelle more, l'intermediario inviava al ricorrente e alla coniuge garante due missive ordinarie, con preavviso di imminente registrazione dei dati dei clienti nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), stante l'impegno contrattualmente assunto e "non [...] mantenuto". Allo scopo di ufficializzare i richiesti chiarimenti e di impedire la paventata segnalazione, con lettera del 19 maggio 2014, il ricorrente rimetteva "nuovamente" alla resistente la documentazione richiesta; forniva ulteriori dettagli in ordine alle circostanze dedotte, e, al contempo, intimava all'intermediario di non procedere all'iscrizione nei SIC. Ignorando le comunicazioni in corso e la diffida, la resistente procedeva, a detta di parte attrice, con la segnalazione nella "centrale rischi interbancaria"; tant'è che recentemente il ricorrente si vedeva negare la concessione di un modestissimo prestito per l'acquisto di un elettrodomestico. Da ultimo, un incaricato dell'istituto di credito si recava presso l'abitazione del cliente, invitandolo a eseguire il versamento dei ratei mensili scaduti. Ne seguiva formale reclamo, trasmesso a mezzo raccomandata il 28 luglio 2014.

Tutto ciò premesso, parte attrice, con ricorso pervenuto il 23 ottobre 2014, chiede all'ABF di volere ritenere risolto il contratto di finanziamento, con tutte le conseguenze di legge. Il ricorrente invoca, altresì, la cancellazione del suo nominativo e di quello della coniuge dalla "centrale rischi", oltre un indennizzo per tutti i danni, patrimoniali e non, da essi subiti per effetto del "colpevole, illegittimo e

scorretto comportamento tenuto nella vicenda” dalla resistente, quantificati, in via equitativa, in euro 2.000,00 cadauno.

Alle contestazioni replica l’istituto di credito, il quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del procedimento per previa sottoposizione della controversia all’autorità giudiziaria, giusta l’esistenza di una denuncia-querela sporta - in data 8 gennaio 2014 - dal cliente nei confronti del fornitore, “del cui esito non si hanno notizie”. In subordine, l’intermediario chiede il rigetto delle richieste avanzate dalla controparte, giacché infondate. Nel merito, la convenuta osserva, prima di tutto, che non può non essere stigmatizzato il fatto che il cliente abbia presentato ricorso all’Arbitro a tre anni dall’asserito inadempimento. La tardività della richiesta, unita a ulteriori circostanze anomale, quali la sottoscrizione di un nuovo contratto con il fornitore finalizzato all’acquisto di un veicolo di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito - così come precisato dallo stesso ricorrente nel verbale di denuncia-querela dell’8 gennaio 2014, e rispetto al quale la resistente non ha mai prestato il proprio consenso -, evidenziano le ragioni della convenuta nel rifiutare le richieste di parte attrice. L’istituto di credito, al contempo, osserva come, nell’ambito della documentazione prodotta in atti dal cliente, non venga data alcuna prova dell’inadempimento contestato, in definitiva fondandosi il procedimento in esame su circostanze che, di fatto, “non state in alcun modo provate dal ricorrente”, cui incombeva il relativo onere, alla stregua del principio sancito dall’art. 2679 c.c., secondo cui “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.

Diritto

In via pregiudiziale occorre verificare la fondatezza dell’eccezione avanzata dall’intermediario convenuto circa l’inammissibilità del ricorso.

Per quanto qui rileva, si deve premettere che, come noto, non possono essere proposti innanzi all’ABF “ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria”, così come stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, nel testo vigente aggiornato con Provvedimento del 13 novembre 2012, Sez. I, par. 4.

In aggiunta, gli approfondimenti effettuati, da ultimo anche da parte del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (v. Dec. n. 3961 del 23 novembre 2012), hanno consentito di ritenere una pronuncia di inammissibilità del ricorso all'ABF conforme "alla lettera ed allo spirito" delle citate disposizioni in tutti i casi - come quello in esame - in cui la controversia oggetto di disputa "sia stata già sottoposta alla cognizione dell'autorità giudiziaria penale, senza che abbia alcun rilievo se sia avvenuta o possa avvenire la costituzione di parte civile, e anche se tra le due controversie sussist[a] una connessione impropria, cioè una comunanza parziale, e non una identità delle domande".

Ciò posto, osserva questo Collegio che, sulla base dei fatti che costituiscono oggetto di giudizio, in data 8 gennaio 2014, parte attrice inoltrava alla Procura della Repubblica denuncia-querela - il cui verbale è allegato al ricorso - avverso l'amministratore "ed attuale liquidatore" della concessionaria, per gli stessi fatti dedotti nell'odierno procedimento. Tenuto anche conto di quanto affermato dalla resistente, tale ipotesi di reato si configura come strettamente connessa all'oggetto della presente disputa. Questo Arbitro rileva, pertanto, d'ufficio l'inammissibilità del procedimento in esame.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS